

Avv. Mariangela Maietta
V.le Raffello, 23
81031 Aversa (CE)

R.C. 27437/2015 COPIA

Tribunale di Napoli

Sez. lavoro e previdenza

Ricorso ex art.414 cpc e istanza ex art.151 cpc

Il sig. **Manco Francesco** nato il 19.07.1971 a Napoli ivi residente alla Via V.Ernesto Pascal, 38 is.D sc.A C.F.MNCFNC71L19F839Z ed elett.te dom.to in Aversa alla Via Raffello,23 presso lo studio dell'Avv. Mariangela Maietta (C.F. MTTMNG75C64I234A) dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del presente atto che dichiara ai sensi dell'art.176, Il comma c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/5037498 o indirizzo di posta elettronica certificata: avv.mariangela.maietta@pcert.postecert.it ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 68/2005e Legge n.111/2011

Contro

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del Ministro (C.F.80185250588)p.t. dom.ex lege presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz, 11

Nonché

Ufficio scolastico Regionale per la Campania(C.F.80039860632) Ambito territoriale di Napoli in persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede in legale in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 e dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A.Diaz, 11

Nonché nei confronti di tutti i docenti già iscritti nelle classi concorsuali primaria (EEEE) delle GAE valide per gli anni scolastici 2014_2017 ovvero di tutti quei docenti che verrebbero scavalcati dall'inserimento in graduatoria del ricorrente

PROCURA
Avv. Mariangela Maietta
con la presente vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e nei gradi successivi, nonché nei conseguenti procedimenti di esecuzione, con espressa facoltà di conciliare e con ogni altra facoltà di legge, compresa quella di transigere, esigere, ritirare titoli e fascicoli. Vi conferisco mandato di proporre domande riconvenzionali e di chiamare in giudizio ed in garanzia terzi. Considero sin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo il mio domicilio presso il Vostro studio. Autorizzo al trattamento dei dati personali

Firma Maria
Firma Avvocato
Avv. Luigi M.

Premesso che

1. il docente Manco è in possesso di diploma Magistrale conseguito nell'anno SCOLASTICO 1991-1992 presso l'Istituto Magistrale "Kennedy" di Sarno valido come titolo abilitante all'insegnamento;
2. il Ministero consente ai titolari in possesso di tale titolo dal 2014 l'inserimento solo nelle graduatorie di istituto e/o di circolo (il sig. Manco è inserito nella graduatoria II fascia di istituto) non in quelle permanenti, impedendo così di fatto al ricorrente di aspirare alla stabilizzazione;

In Diritto

3. Il Consiglio di Stato con parere 4929/2012 relativamente al valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale(e relative sperimentazioni) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 si è espresso in questi termini:” *prima della istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali, al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale(per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art.53 R.D. 6/5/1923 n.1054, in combinato disposto con l'art.197 dl 16/4/1994 n.297*”. Il Consiglio di Stato ha sancito che: a) i maestri in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purchè corrispondenti) conseguito entro l'a.s.

2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia; b) i maestri in possesso del diploma di istituto magistrale(e relative sperimentazioni purchè corrispondenti) conseguito entro l's. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.

4. **Nel parere, accolto nel DPR del 25.03.2014 nella sua interezza** si riconosce il diritto dei maestri diplomati all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto(per la scuola dell'infanzia/ e/ o primaria a seconda del titolo conseguito) mentre si esclude , con ulteriori motivazioni, la possibilità di accogliere l'analoga richiesta di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
5. con il decreto ministeriale n.353/2014 è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
6. IL d.m 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento non consentiva l'inserimento nelle medesime di coloro i quali erano in possesso del titolo abilitante, cioè del diploma Magistrale impedendo illegittimamente alla ricorrente, docente abilitato di essere inserita nella terza fascia, o in subordine nella quarta fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie provinciali permanenti , ora ad esaurimento, (fascia istituita con l'articolo 14, comma 2 ter della legge 24/2/2012 n.14 che ha consentito l'inserimento nella terza fascia aggiuntiva per tutti i docenti che avevano conseguito

l'abilitazione dopo la trasformazione delle graduatorie da permanente ad esaurimento), cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'art.401 del Dlgs n.297/1994 riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal ministero, valide per l'assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2014-2017;

7. che la ricorrente in possesso del titolo abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento era già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014 a seguito della pronuncia del Consiglio di stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Inoltre l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge 296/2006(legge che ha trasformato le graduatorie da permanenti ad esaurimento) che non pone, come condizione il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria. Né vi è una norma che stabilisce la previa iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto per poter essere inseriti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. Né vi sono impedimenti di natura finanziaria per l'ingresso nelle predette graduatorie il cui sbocco è l'assunzione progressiva in ruolo. L'unica ragione per cui il

sig. Manco non è inserito nelle citate graduatorie è da ravvisarsi nel fatto, che in precedenza, il Ministero non aveva riconosciuto il diploma magistrale come abilitante.

8. che il Ministero ha continuato ad ignorare la riconosciuta validità, come titolo abilitante, del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, in aperto contrasto con i provvedimenti adottati anche dopo la pubblicazione del citato DPR 25.3.2014 che ha riconosciuto la validità del titolo, e in particolare con il d.m. n.353/2014 che ha inserito i diplomati magistrali nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ove possono accedere esclusivamente i docenti abilitati;

9. che il Ministero avrebbe dovuto nel momento in cui il DPR 25/03/2014 ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato e ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge concedere la possibilità alla ricorrente di presentare la domanda di inserimento nella predetta graduatoria, non appena il titolo è stato riconosciuto;

10. i criteri fissati dal d.m. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento sono illegittimi e in tal modo hanno condannato la ricorrente ad una condizione di permanente precariato

11. da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015 ha annullato il decreto ministeriale n.235/2014 nella parte in cui ha impedito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale

durata impedendole di partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo previsto dal Governo;

20. la ricorrente quindi non ha la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, inizialmente prevista per l'anno 2017, per richiedere l'inserimento nelle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative della scrivente oltre a non poter partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo previsto dal Governo.


tanto premesso e considerato, l'avv. Mariangela Maietta, nella indicata qualità

CHIEDE

Al sig. Giudice DEL Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti così disporre:

- voglia, previa disapplicazione del DM 235/2014 accertare e dichiarare per i motivi suesposti, il diritto del sig. manco Francesco alla presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di napoli, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per il triennio 2014/2017 e ad essere inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento 2014/2017 di terza fascia, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per l'assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2014/2017
- accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a tale

inserimento ordinare al MIUR e alle amministrazioni convenute, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia della graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Napoli, classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017 riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR in forma cartacea con inserimento del sig. Manco Francesco nelle suddette GAE con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 o in subordine dalla data di presentazione della domanda giudiziale

- per l'effetto ordini al MIUR IN persona del suo lrpt nonché all'ufficio scolastico Regionale per la Campania-Ambito territoriale di Napoli, in persona di lrpt di inserire la ricorrente nella graduatoria provinciale ad esaurimento ambito territoriale di Napoli 2014/2017 di terza fascia, classe di concorso scuola Primaria (EEEE) e nella posizione che al ricorrente sarà assegnata a seguito del punteggio attribuito e di adottare tutti i provvedimenti consequenziali
- con vittoria di spese, diritti e onorario da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistario 
- In via istruttoria in caso di contestazione, si chiede disporsi

informativa sulle circostanze di fatto indicate nel ricorso, con riserva di indicare informatori, se necessario

Istanza per la notifica ai sensi dell'art.151 cpc

Il sottoscritto avv.Mariangela Maietta

Premesso

1. che il ricorrente con il presente ricorso ha chiesto, previo accertamento del suo diritto, l'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso EEEE valida per il triennio 2014-2017;
2. al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ossia a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ovvero a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti GAE per la classe di concorso EEEE sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

ritenuto che

3. la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sarebbe impossibile nei modi ordinari sia per l'elevato numero che per impossibilità di identificare i docenti;
4. che la tradizionale notifica per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe onerosa per il ricorrente
5. che l'On.le Giudice adito può ai sensi dell'art.151 cpc autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello dell'invio telematico

6. che la giustizia amministrativa ha disposto varie volte la pubblicazione del ricorso e decreto sul sito internet del ramo di amministrazione interessato;

7. che il MIUR ha un sito per le vertenze collettive al fine di consentire la pubblicità del ricorso (https://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_1

2;

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore fa istanza affinché l'adito Tribunale voglia autorizzare la notificazione ex art.151 cpc a mezzo telematico, mediante la pubblicazione del ricorso e decreto sul sito internet del MIUR

L'Avv.Carmela Borzacchiello dichiara ai sensi dell'art.152 disp.di att.cpc, così come modificato dall'art.38 della Legge n. 111 del 2011 che il valore della prestazione dedotta in giudizio è indeterminato. Dichiaro altresì che vi è esenzione dal pagamento del contributo unificato in quanto il reddito della ricorrente non supera l'importo di € 34.585,23 previsto per legge come da autocertificazione allegata al presente.

Avv.Mariangela Maietta



In via istruttoria si chiede ai sensi degli artt. 210 e/o 213 cpc ordinarsi al MIUR di produrre in giudizio tutta la documentazione relativa al caso de quo ed ogni altro documento utile ai fini della decisione del presente giudizio.

Si allega; copia diploma di Istituto Magistrale; copia lettera a/ r di richiesta di inserimento nelle GAE del 30.10.2015; D.M. 353/2014; sentenza del

consiglio di Stato n.1973/2015; DPR del 25/03/2014 con allegato parere del

Consiglio di Stato n.4929/2012; Dichiarazione ex art.42, comma

11, legge 326/03 e art.37 Legge n.111/2011

Salvis juribus,

Aversa li

Avv.mariangela Maietta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Avv. Mariangela Maietta', written over the printed name.



TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro e Previdenza

RG

IL GIUDICE

dott. Luigi Ruoppolo

Designato per la trattazione della causa;

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415, comma 2 e 416, comma 1 e 2 c.p.c. nel testo modificato dalla l. 11/08/1973 n. 533,

Fissa

L'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 15/6/2016, ore 9,30 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Napoli, auto firma notificata ex art. 151 cpc mediante pubblicazione sul sito internet del TRIB

NAPOLI, 23/12/2015

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Luigi Ruoppolo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL _____



Tribunale di Napoli.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sez/Coll.: L1

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
Numero di Ruolo generale: 27437/2015
Giudice: RUOPPOLO LUIGI
Ricorr. principale: MANCO FRANCESCO
Resist. principale: MIUR IN PERSONA DEL MINISTRO P.T DOM.TO EX LEGE C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO

Si da' atto che in data 04/01/2016 alle ore 14:18 il cancelliere COLONNA LUCIA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica avv.mariangela.maietta@pcert.postecert.it della parte MARIANGELA MAIETTA il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 29/12/2015

Tipo Evento:

Oggetto: FISSAZIONE UDIENZA DI DISCUSSIONE

Descrizione: FISSATA UDIENZA DI DISCUSSIONE IL 15/06/2016 00:00

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 04/01/2016 14:18
Registrato da COLONNA LUCIA

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sez/Coll.: L1

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
Numero di Ruolo generale: 27437/2015
Giudice: RUOPPOLO LUIGI
Ricorr. principale: MANCO FRANCESCO
Resist. principale: MIUR IN PERSONA DEL MINISTRO P.T DOM.TO EX LEGE C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO

Si da' atto che in data 04/01/2016 alle ore 14:18 il cancelliere COLONNA LUCIA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica avv.mariangela.maietta@pcert.postecert.it della parte MARIANGELA MAIETTA il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 29/12/2015

Tipo Evento:

Oggetto: FISSAZIONE UDIENZA DI DISCUSSIONE

Descrizione: FISSATA UDIENZA DI DISCUSSIONE IL 15/06/2016 00:00

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 04/01/2016 14:18
Registrato da COLONNA LUCIA

